



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

## **ANNUARIO SPORTIVO NAZIONALE 2017**

### **APPENDICE 2 AL REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE**

#### **GRUPPO UFFICIALI DI GARA**

CRONOLOGIA MODIFICHE:

| ARTICOLO MODIFICATO | DATA DI APPLICAZIONE | DATA DI PUBBLICAZIONE |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| CAP. II             | 14/12/2016           | 5/1/2017              |
| art. 2              | 25.5.17              | 25.5.17               |

## **Appendice 2**

### **GRUPPO UFFICIALI DI GARA**

#### **Capitolo 1: ORGANIZZAZIONE**

##### **ARTICOLO 1- ORGANI**

Gli Organi del GUG sono:

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente.

##### **ARTICOLO 2- CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GUG**

Il Consiglio Direttivo (d'ora in avanti chiamato semplicemente CD) è composto ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI.

Alla prima riunione utile, convocata e presieduta dal nuovo Presidente nominato tra gli eletti, ai sensi dell'articolo 10.2.c del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI che a sua volta designa il Vice Presidente che rimane in carica sino allo scadere del quadriennio. Analoga procedura viene osservata in caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri.

Il CD si riunisce almeno due volte l'anno, possibilmente una volta per semestre.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso. Ogni componente ha diritto ad un solo voto, in caso di assenza non è ammessa la delega.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parità, è determinante il voto di chi presiede.

Spetta al CD:

- presentare alla Segreteria degli organi sportivi dell'ACI una relazione annuale sull'attività svolta dal GUG;
- proporre modifiche normative da sottoporre all'esame della Giunta Sportiva;
- proporre eventuali modifiche al Regolamento del GUG da sottoporre all'approvazione della Giunta Sportiva;
- tenere costantemente aggiornati gli Ufficiali di Gara in merito alla applicazione delle norme e dei regolamenti;
- proporre alla Giunta Sportiva ed organizzare i corsi di abilitazione ed aggiornamento degli Ufficiali di Gara;
- proporre la cancellazione dai ruoli degli Ufficiali di Gara secondo quanto successivamente previsto;
- riconoscere le Associazioni degli Ufficiali di Gara Provinciali;
- proporre al Presidente dell'ACI i nominativi dei Commissari Sportivi e Tecnici, sia Nazionali che Regionali da designare alle competizioni approvate dall'ACI;
- aprire un'istruttoria nei confronti degli Ufficiali di Gara che violano le disposizioni della presente Appendice, infliggendo, se del caso, la sanzione dell'ammonizione, con o senza diffida; nei casi più gravi oltre le proprie competenze, proporre al Presidente dell'ACI il deferimento alla Procura Federale;
- proporre al Presidente dell'ACI la nomina dei Commissari Nazionali e dei Direttori di Gara;
- proporre al Presidente dell'ACI il passaggio al Ruolo d'Onore degli Ufficiali di Gara secondo le condizioni successivamente previste;
- segnalare alla Giunta Sportiva i nominativi degli Ufficiali di Gara particolarmente meritevoli di riconoscimenti speciali, per meriti acquisiti nell'espletamento degli incarichi;
- esprimere pareri alla Giunta Sportiva sul mantenimento nei ruoli degli Ufficiali di Gara in deroga alle disposizioni successivamente previste;
- proporre alla Giunta Sportiva la costituzione di Gruppi di Lavoro o di Comitati di Studio.

Se un componente è assente ingiustificato per tre volte consecutive, viene considerato decaduto e viene reintegrato con le modalità di seguito indicate.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del CD del GUG, i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, si provvede all'integrazione del CD del GUG mediante il subentro del primo dei non eletti della categoria di appartenenza del Presidente uscente, purché abbia riportato almeno la metà dei voti di quest'ultimo. Nel caso in cui questa ipotesi non potesse realizzarsi, si provvede alla copertura del posto vacante con nuove elezioni relativamente alla sola categoria mancante.

In caso di dimissioni dell'intero CD, vengono all'uopo indette nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso. I nuovi componenti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio iniziato.

Alle riunioni del CD hanno la facoltà di presenziare, senza diritto al voto, il Presidente dell'ACI, i componenti della Giunta Sportiva e il Segretario degli organi sportivi dell'ACI.

### **ARTICOLO 3 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza del GUG; convoca, predispone l'ordine del giorno e presiede il CD e ne fa eseguire le deliberazioni.

### **ARTICOLO 4 - VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo ed è responsabile del proprio operato verso il CD.

### **ARTICOLO 5 - SEGRETERIA**

Il GUG dispone di un proprio ufficio di segreteria assicurato dal Segretario degli organi sportivi dell'ACI.

### **ARTICOLO 6 - RIMBORSO SPESE DI INDENNITÀ DI TRASFERTA**

I rimborsi spese per l'espletamento delle funzioni proprie degli organi del GUG sono stabiliti nella misura e con le modalità previste per i Componenti degli Organi ed Organismi dell'ACI e sono a carico del bilancio di funzionamento degli organi sportivi dell'ACI.

### **ARTICOLO 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Sulla base degli atti comunque acquisiti, il CD del GUG direttamente o a mezzo di uno o più suoi delegati, inizierà l'istruttoria per l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione, con o senza diffida, a carico degli Ufficiali di Gara per violazione delle disposizioni della presente Appendice 2 ad RSN

Ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduto dalla contestazione formale degli addebiti.

L'interessato dovrà far pervenire formalmente le proprie eventuali ragioni entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

La convocazione dell'interessato è obbligatoria quando, a seguito dei chiarimenti richiesti, emergano dichiarazioni contraddittorie o situazioni non chiare in rapporto, anche, alla documentazione in atti. Delle risposte che fornirà il convocato sarà redatto un sommario verbale.

La mancata risposta alla contestazione degli addebiti nei termini stabiliti dal 3° comma del presente articolo, o la mancata presentazione innanzi al GUG non impediranno il prosieguo del procedimento.

In relazione alla gravità degli addebiti, il CD ha la facoltà di segnalare le violazioni al Presidente dell'ACI per eventuale deferimento alla Procura Federale.

Avverso i provvedimenti disciplinari gli Ufficiali di Gara interessati possono ricorrere al Tribunale Nazionale d'Appello, osservando le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, senza alcun versamento di deposito cauzionale.

### **ARTICOLO 8 - SCIOGLIMENTO**

Il Presidente dell'ACI, sentita la Giunta Sportiva, può, per gravi motivi, sciogliere gli organi del GUG nominando un Commissario Straordinario il quale assume tutti i poteri spettanti agli organi stessi. Entro sei

mesi dal commissariamento, il Presidente dell'ACI provvede alla indizione di nuove elezioni, secondo le procedure previste dai regolamenti elettorali.

La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.

#### **ARTICOLO 9 - VALIDITÀ**

Ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI, la Giunta Sportiva è competente a modificare ed approvare la presente Appendice.

Per quanto non è espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI.

### **Capitolo 1: FUNZIONI ED OPERATIVITÀ**

#### **ARTICOLO 10 - ALBI**

Gli Ufficiali di Gara sono inclusi, in relazione alle loro attribuzioni, nei seguenti Albi:

- a) Nazionali: Commissari Sportivi e Tecnici e Direttori di Gara;
- b) Regionali: Commissari Sportivi e Tecnici e Direttori di Gara;
- c) Provinciali: tutti gli altri.

#### **ARTICOLO 11 - RUOLI**

Tutti gli Ufficiali di Gara appartengono ad uno dei ruoli come di seguito specificato.

a) Ordinario: appartengono al ruolo Ordinario tutti gli Ufficiali di Gara che avranno superato l'esame e/o il test di abilitazione per la categoria prescelta.

b) Speciale: possono essere inseriti nel ruolo Speciale tutti gli Ufficiali di Gara Nazionali e Regionali che, pur mantenendo la qualifica, non esercitino momentaneamente le loro funzioni, per incompatibilità, necessità personali, familiari o di lavoro. In questi casi l'inserimento nel ruolo Speciale viene effettuato su richiesta degli interessati e con durata massima fino alla scadenza degli organi sportivi dell'ACI secondo il ciclo olimpico, salvo rinuncia per cessati impedimenti. Durante la permanenza nel ruolo Speciale, l'interessato deve continuare ad essere titolare di licenza in corso di validità ai sensi della normativa vigente, ma non può esercitare le proprie funzioni nelle competizioni se non su specifico mandato conferito di volta in volta dal CD del GUG. Gli Ufficiali di Gara che usufruiscono del periodo massimo previsto per il Ruolo Speciale, dovranno sostenere - ad insindacabile giudizio del CD del GUG - un test di reintegro. La permanenza nel ruolo termina con lo scadere del quadriennio olimpico e, su istanza dell'interessato, può essere prorogata massimo di un ulteriore quadriennio.

c) Senior: sono inseriti di ufficio nel ruolo Senior tutti gli Ufficiali di Gara che hanno raggiunto i limiti di età di cui al successivo articolo 12 comma J. L'Ufficiale di Gara in ruolo Senior, pur conservando la qualifica ed i diritti connessi al voto, non può svolgere funzioni ufficiali nelle gare; può soltanto assolvere incarichi speciali conferiti di volta in volta dal CD del GUG.

d) Onore: il ruolo d'Onore è concesso, agli Ufficiali di Gara Nazionali e Regionali che si sono particolarmente distinti per capacità e competenza nell'esercizio delle loro funzioni e che non sono più in condizioni di assolverle per motivi di varia natura. Il passaggio al ruolo d'Onore è disposto dal Presidente dell'ACI su proposta del CD del GUG.

#### **ARTICOLO 12 - NORME GENERALI**

**A.** Gli Ufficiali di Gara possono esercitare le funzioni per le quali sono abilitati in tutte le gare in Italia; per esercitare in gare all'estero (paesi aderenti FIA) devono ottenere il preventivo nulla osta dalla direzione dello sport automobilistico, tramite il GUG.

**B.** I candidati, per l'ammissione ai corsi per l'ottenimento delle varie licenze di UU.GG. devono avere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o straniera, purché l'interessato sia stabilmente residente in Italia da almeno due anni;

età non inferiore ai 18 anni;  
possesso della patente di guida o, in mancanza, certificato attestante il superamento della visita medica prevista per il rilascio della patente B.

È ammessa l'autocertificazione per quanto consentito dalla legge.

La stessa persona può essere abilitata per più categorie ed essere di conseguenza inclusa in più Albi.

**C.** I Commissari Sportivi e Tecnici ed i Direttori di Gara sono incompatibili con la qualifica di concorrente-conduttore.

**D.** Tutti gli Ufficiali di Gara abilitati devono essere titolari della licenza di Ufficiale di Gara.

**E.** La cancellazione dal ruolo ordinario degli Ufficiali di Gara avviene, salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG, per dimissioni o per mancato rinnovo della licenza per due anni consecutivi. Il CD del GUG può proporre al Presidente dell'ACI, dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione di quegli Ufficiali di Gara che per oltre due volte in un anno, abbiano rifiutato, senza valide e comprovate giustificazioni, i servizi loro assegnati. Può inoltre proporre, sempre dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione di quegli Ufficiali di Gara che non ritiene più idonei ad esercitare le proprie funzioni per:

ridotte condizioni psico-fisiche;

inadeguata preparazione tecnico-sportiva;

gravi mancanze comportamentali.

Nel corso dell'istruttoria, il CD del GUG può proporre cautelativamente al Presidente dell'ACI di:

sospendere provvisoriamente il conferimento di incarichi e/o deleghe;

revocare eventuali incarichi e/o deleghe già conferiti.

**F.** I componenti del CD del GUG e gli Ufficiali di Gara dallo stesso espressamente designati, sono autorizzati ad assistere alle manifestazioni che si svolgono in Italia, escluse quelle titolate FIA, con lo scopo di verificare comportamenti e preparazione degli Ufficiali di Gara in servizio. Gli incarichi sono assegnati dal CD del GUG di concerto con la Segreteria degli organi sportivi dell'ACI. I componenti del CD e gli Ufficiali di Gara a tale incarico designati, sono identificati da una carta di accredito per il libero accesso nei locali delle verifiche, della Direzione Gara ed assistere alle riunioni del Collegio dei Commissari Sportivi, senza interventi. Per ogni manifestazione osservata, deve immediatamente essere inviata al GUG una esauriente relazione per consentire la valutazione dell'operato dei singoli Ufficiali di Gara.

**G.** Per poter riprendere le loro funzioni, gli Ufficiali di Gara che hanno subito la sanzione disciplinare della sospensione della licenza per una durata uguale o superiore a 24 mesi devono sostenere nuovamente l'esame di abilitazione di cui ai successivi paragrafi.

**H.** Lo status di Ufficiale di Gara permane fino alle dimissioni espresse dall'interessato o alla cancellazione dai ruoli.

**I.** I rimborsi degli Ufficiali di Gara sono regolamentati dal GUG.

**J.** Per tutti gli Ufficiali di Gara il limite di età è fissato ad anni 75, da computarsi all'inizio dell'anno solare successivo (per esempio chi compie gli anni il 1 gennaio termina il servizio il 31 dicembre dello stesso anno). Solo ai DGAA, i CSBa ed i CTBa di età superiore ai 75 anni viene data la possibilità, su loro istanza, di richiedere il rinnovo della licenza ordinaria. Ai fini del rinnovo della licenza oltre il 75° anno di età è necessario esibire annualmente il certificato medico di "attività sportiva agonistica" (visita clinica generale, visita oculistica, esame urine, ECG a riposo e dopo sforzo, esame specialistico neurologico, EEG, con facoltà del medico sportivo di richiedere ulteriori accertamenti se ritenuti necessari) ottenuto a loro

cura e spese e rilasciato dai medici della FMSI o dalle strutture autorizzate dalle Regioni. Tale certificato di "idoneità" dovrà pervenire al GUG entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si compiono i 75 anni ed il GUG provvederà ad autorizzare il rilascio della licenza per l'anno successivo. In mancanza della certificazione medica favorevole o qualora la documentazione non dovesse pervenire al GUG nel termine sopra indicato, verrà rilasciata la licenza senior che non potrà più essere modificata negli anni successivi.

Solo i DGAa, i CSBa ed i CTBa titolari di licenza senior potranno continuare a svolgere le proprie funzioni oltre i 75 anni esclusivamente come DG aggiunti o come componenti del collegio dei CS o dello staff dei CT, e ciò per non disperdere importanti esperienze che potranno essere messe a disposizione per la crescita dei nuovi Ufficiali di Gara.

Per l'anno in corso i DGAa, i CSBa ed i CTBa di età superiore ai 75 anni, in possesso o meno di licenza senior, per poter riottenere la licenza normale invieranno al GUG l'istanza e relativo certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, documentazione che dovrà pervenire entro il 15 settembre 2015. In mancanza, rimarranno definitivamente titolari della licenza senior non modificabile negli anni successivi.

**K.** Gli Ufficiali di Gara in attività, appartenenti a qualsiasi categoria, non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, né direttamente né indirettamente, né tantomeno far parte degli stessi organi. In caso di violazione l'Ufficiale di Gara verrà deferito dal GUG alla Procura Federale, fermo restando il potere del GUG, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di adottare ulteriore provvedimenti.

**L.** Qualora una casa costruttrice o organismi equivalenti, ritenga opportuno che un Commissario Sportivo e/o Tecnico (Nazionale o Regionale) segua per una stagione un proprio trofeo/campionato/serie o gare assimilabili, dovrà farne richiesta scritta e motivata al GUG, con l'indicazione del nominativo desiderato. Il CD del GUG, dopo aver analizzato le singole richieste, deciderà inappellabilmente, tenendo innanzitutto conto del fabbisogno di UU.GG. per la stagione in corso, dandone quindi comunicazione sia al richiedente sia all'interessato.

Per quanto riguarda il Commissario Sportivo questi dovrà attenersi alle seguenti indicazioni e modalità operative:

- Il C.S. dedicato sarà considerato a tutti gli effetti un ufficiale di gara della manifestazione, ma non potrà mai essere componente del Collegio dei Commissari Sportivi.
- Il nominativo del C.S. dedicato sarà indicato nel RPG ed opererà secondo i tempi e modi che riterrà opportuni, sempre in sintonia con i Commissari Sportivi della manifestazione nel totale rispetto del RSN e delle Appendici previste.
- Il C.S. dedicato avrà come unico interlocutore il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi.
- Il C.S. dedicato potrà assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi unicamente quando verrà trattato un argomento riguardante il campionato/trofeo/serie seguito e/o i concorrenti allo stesso iscritti, al fine di tenersi informato sulle eventuali decisioni, fornendo al Collegio, se richiesto, ogni informazione utile (ad esempio verifiche d'ufficio da effettuare, proposte di eventuali sanzioni da adottare su comportamenti tenuti in gara) impegnandosi a mantenere il più stretto riserbo su tutto quanto appreso in relazione alla sua funzione.
- Il C.S. dedicato dovrà fornire informazioni ai concorrenti iscritti al campionato/trofeo e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento.
- Il C.S. dedicato, esclusivamente nell'ambito del trofeo/campionato/serie, potrà essere presente alle verifiche sportive e tecniche, alla partenza della gara, in prossimità del parco chiuso all'arrivo; inoltre avrà il compito di rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile, fornendo tutte le informazioni in relazione al regolamento particolare ed allo svolgimento della gara; in tale ultimo caso, si precisa che tali pareri sono attribuibili esclusivamente al CS dedicato e non rappresentano posizioni del Collegio, né vincolanti per lo stesso, che resta l'unico organo deputato a far rispettare il RSN gli altri regolamenti il RPG, ad interpretarli nonché a giudicare le violazioni di norme e

regolamenti commessi durante la manifestazione adottando i provvedimenti disciplinari di sua competenza nel pieno rispetto delle sue attribuzioni e dei suoi poteri di cui al RSN.

Per quanto riguarda il Commissario Tecnico questi dovrà attenersi alle seguenti indicazioni e modalità operative:

Il C.T. dedicato sarà a tutti gli effetti un ufficiale di gara di tale manifestazione, ma non concorrerà al numero minimo di C.T. previsti nella tabella della Appendice 5 RSN.

Il C.T. dedicato sarà inquadrato come C.T. nell'elenco del RPG ed opererà in accordo al C.T.N. Delegato ACI secondo i tempi e modi che questi riterrà opportuni.

Il C.T. dedicato in quanto Ufficiale di Gara con licenza sportiva ACI, opererà nel totale rispetto del RSN e delle Appendici previste.

Il C.T. dedicato avrà come interlocutore il C.T.N. Delegato che manterrà i rapporti con gli altri Ufficiali di gara (Collegio dei Commissari Sportivi, Direttore di Gara, ecc.).

Gli altri Ufficiali di Gara potranno operare sulle vetture del trofeo monomarca.

Il C.T. dedicato proporrà per iscritto le proprie verifiche tecniche ante-gara, durante e post gara al C.T.N. Delegato il quale vaglierà le condizioni operative secondo le esigenze della manifestazione e del regolamento del trofeo monomarca e sottoporrà le proposte al Collegio dei Commissari Sportivi.

Il C.T. dedicato proporrà al CTBa, Delegato unicamente controlli su particolari tecnici ricadenti nelle norme previste dal RPG da effettuarsi nell'ambito delle strutture previste dall'organizzatore. Ogni controllo su particolari o limitazioni indicate come proprie del regolamento di Trofeo, ma che non trovano riscontro nei regolamenti nazionali e/o internazionali saranno, in considerazione della loro specificità, trattati dal promotore del trofeo in regime privatistico, anche con l'ausilio del C.T. dedicato durante la manifestazione.

In caso di proposte di verifica del C.T. dedicato e accettazione da parte del Collegio dei Commissari Sportivi, il promotore del trofeo dovrà:

disporre, qualora il concorrente ne sia sprovvisto, di personale qualificato per le operazioni di smontaggio;

sollevare l'ACI, i suoi Ufficiali di Gara e l'Organizzatore da eventuali obblighi derivanti da richieste economiche del concorrente per le operazioni di verifica.

Tutte le spese derivanti dall'inserimento del C.T. dedicato non graveranno sull'Organizzatore della manifestazione, ma saranno a cura del promotore del Trofeo.

Allo stesso modo il C.T. dedicato nell'ambito delle manifestazioni previste dal calendario del Trofeo, anche se operante previo licenza ACI, non potrà rivalersi economicamente su altri soggetti al di fuori del promotore del Trofeo.

Se un regolamento del trofeo monomarca prevede la presenza di un Commissario Sportivo o di un Commissario Tecnico (definiti rispettivamente C.S. o C.T. dedicato) con mansioni di controllo, nelle manifestazioni valide per tale trofeo, sarà cura del promotore del trofeo informare l'Organizzatore della manifestazione perché venga inserito fra gli UU.GG. nel RPG (come gli altri Ufficiali di Gara, ma con la definizione precisa del ruolo) inviandone copia della comunicazione alla Segreteria del GUG.

**M.** Tutti i Commissari Sportivi e Tecnici ed i Direttori di Gara in possesso di doppia qualifica (ad esempio Commissario Sportivo/Direttore di Gara, Commissario Tecnico/Direttore di Gara, Commissario Sportivo/Commissario Tecnico e viceversa) devono optare annualmente - informando preventivamente il GUG a mezzo e-mail, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno - per la qualifica con cui intendono operare nella stagione sportiva successiva.

Ai rappresentanti dell'ACI nelle varie Commissioni FIA, su loro specifica e motivata richiesta, viene concessa la qualifica e la licenza di Ufficiale di Gara Nazionale per operare solo all'estero, qualifica e licenza che decadono al termine del mandato in FIA.

## **ARTICOLO 13 - UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI**



**A.** Gli Ufficiali di Gara Provinciali sono distinti per funzioni nelle seguenti categorie:

Segretari di Manifestazione;

Verificatori Sportivi;

Verificatori Tecnici;

Capi Posto;

Commissari di Percorso.

**B.** Gli Ufficiali di Gara Provinciali, indifferentemente auto e karting, sono compresi in Albi Provinciali e locali tenuti ed aggiornati annualmente dagli Automobile Club Provinciali e locali.

Per ottenere la qualifica di Ufficiale di Gara Provinciale occorre frequentare, in funzione della qualifica richiesta, un corso di preparazione indetto ed organizzato dagli Automobile Club provinciali o locali e/o dal CD del GUG. Il corso, che deve essere opportunamente pubblicizzato tramite media locali e sul sito web, deve svolgersi in almeno quattro sedute in giorni diversi. La Commissione Esaminatrice, composta da tre membri, in funzione delle categorie da abilitare è nominata dal GUG. Al termine degli esami la Commissione deve abilitare i candidati che hanno ottenuto una valutazione non inferiore a 21/30.

I candidati per l'ammissione ai corsi devono avere in aggiunta a quelli previsti all'articolo 12 lettera B - salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG - il titolo di studio della scuola d'obbligo.

Superato l'esame di abilitazione, gli idonei sono iscritti nell'apposito albo provinciale tenuto dall'Automobile Club provinciale o locale; il conseguimento della licenza di Ufficiale di Gara comporta la partecipazione di fatto e di diritto al GUG.

Ogni titolare di licenza, indipendentemente dalla qualifica di cui al precedente punto, deve espletare almeno due servizi l'anno. Il mancato rispetto per due anni consecutivi può comportare la perdita della qualifica.

I corsi di aggiornamento sono indetti dal CD del GUG che provvede alla nomina dei docenti su proposta delle Delegazioni Regionali.

**C.** Segretari di Manifestazione

La qualifica può essere richiesta da tutti gli Ufficiali di Gara con almeno due anni di attività e viene ottenuta previo superamento di un esame scritto e orale come di seguito specificato: 30 domande scritte, predisposte e periodicamente aggiornate dal GUG, sull'ordinamento sportivo nazionale, sulle norme amministrative ed assicurative e sulla stesura della documentazione.

Per superare la prova scritta è necessario ottenere un punteggio di almeno 24/30.

Dopo la prova orale, verranno abilitati i candidati che avranno ottenuto un punteggio globale di almeno 24/30.

La Commissione d'esame sarà composta da tre membri: un componente del CD del GUG con funzioni di Presidente e da due UU.GG. designati dal GUG di cui almeno uno proveniente, possibilmente, da una regione diversa da quella dove hanno luogo gli esami.

Le domande di ammissione all'esame devono essere inviate al GUG corredate di un breve curriculum.

I Segretari di Manifestazione dovranno inviare alla Delegazione Regionale di competenza, entro il 31 dicembre, gli attestati relativi all'attività svolta durante l'anno.

**D.** Verificatori Sportivi

La qualifica di Verificatore Sportivo abilita esclusivamente all'effettuazione delle verifiche sportive, escludendone ogni altra funzione.

**E.** Verificatori Tecnici

La qualifica di Verificatore Tecnico abilita esclusivamente a svolgere controlli di carattere generale in collaborazione ed ausilio ai Commissari Tecnici in servizio.

**F.** Capi Posto

La qualifica può essere richiesta da tutti i Commissari di Percorso con almeno due anni di attività e con un

numero di servizi che sarà giudicato congruo dal CD del GUG. La qualifica viene rilasciata sia per il settore rally, che per il settore velocità, previo superamento di una prova scritta ed orale, per ciascuno dei due settori, come di seguito specificato.

Le domande di ammissione alla prova devono pervenire alla Segreteria del GUG con il parere di un Direttore di Gara. Lo scritto comprende trenta domande predisposte e periodicamente aggiornate dal CD del GUG. Per superare la prova scritta è necessario ottenere un punteggio di almeno 24/30. Per conseguire la qualifica, dopo la prova orale, è necessario ottenere un punteggio di almeno 24/30. Le domande della prova orale vertono unicamente sulle mansioni, equipaggiamento e quanto altro riguarda l'espletamento del ruolo di Capo Posto per la specialità richiesta.

La Commissione di esame è composta da tre membri e precisamente: un componente del CD del GUG, con funzioni di Presidente e due Ufficiali di Gara designati dal CD del GUG, di cui almeno uno proveniente, possibilmente, da una regione diversa da quella dove hanno luogo i test.

#### G Commissari di Percorso

Per essere abilitati, i Commissari di Percorso devono conoscere le nozioni generali dell'ordinamento sportivo automobilistico e le nozioni relative alle varie discipline: velocità, rallies ecc..

Nei corsi di preparazione, della durata di almeno quattro sedute sulle varie specialità, deve essere prevista obbligatoriamente almeno una lezione con un medico sportivo o con personale comunque qualificato ed esperto in manovre di primo soccorso, per l'apprendimento degli elementi basilari di primo intervento sanitario.

#### H Designazioni

In ogni manifestazione devono essere presenti un numero di verificatori almeno nella misura prevista dalla Appendice 5 al RSN.

#### I Trasferimenti

In caso di richiesta di cambio dell'Albo di appartenenza, non collegata al cambio di residenza, decide inappellabilmente il CD del GUG, sentite le Delegazioni Regionali e/o Provinciali interessate.

### **ARTICOLO 14 - UFFICIALI DI GARA REGIONALI**

Gli Ufficiali di Gara Regionali sono compresi in Elenchi Regionali "C" tenuti ed aggiornati annualmente dal GUG tramite le Delegazioni Regionali.

Sono distinti nelle seguenti categorie e specialità:

a) Commissari Sportivi

auto

karting

b) Commissari Tecnici

auto

c) karting

Una specialità non esclude l'altra.

L'abilitazione si ottiene superando appositi esami a livello nazionale organizzati a cura del CD del GUG. Di volta in volta è abilitato un numero di Commissari pari al numero di posti da ricoprire nella regione, secondo le indicazioni della Delegazione Regionale.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria del GUG la domanda di ammissione agli esami corredata dal curriculum sportivo e professionale tramite la delegazione regionale.

Il CD del GUG, valutati i requisiti, deciderà inappellabilmente circa l'ammissione agli esami.

#### A. Commissari Sportivi

Sono Ufficiali di Gara abilitati a svolgere le loro funzioni per tutte le specialità. Possono - salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG - essere abilitati tutti gli Ufficiali di Gara con almeno tre anni di attività ed in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.

Gli esami sono così strutturati:

fase uno: domande sull'ordinamento generale dello Sport Automobilistico e sulla regolamentazione sportiva nazionale;

fase due: casistica sulla specialità prescelta (auto o karting) con relativa stesura di documentazione e colloquio finale.

Il CD del GUG nominerà di volta in volta le commissioni esaminatrici. I corsi di preparazione sono, salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG, curati dalle delegazioni regionali che possono avvalersi della collaborazione di chiunque, a loro giudizio, sia ritenuto utile per una migliore preparazione.

#### B. Commissari Tecnici

Sono Ufficiali di Gara abilitati a svolgere le loro funzioni. Possono - salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG - essere abilitati tutti gli Ufficiali di Gara con almeno tre anni di attività ed in possesso almeno di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico.

Gli esami sono così strutturati:

una prova scritta sulla specialità prescelta (auto o karting) con stesura della relativa documentazione (verbali, ecc.);

una prova orale e pratica.

Il CD del GUG nominerà di volta in volta le commissioni esaminatrici. I corsi di preparazione sono curati, salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG, dalle Delegazioni Regionali che possono avvalersi della collaborazione di chiunque, a loro giudizio, sia ritenuto utile per una migliore preparazione.

#### C. Designazioni

I Commissari Sportivi e Tecnici devono inviare alla Segreteria del GUG, nei modi e nei termini stabiliti dal CD del GUG, le proprie indisponibilità relative all'intero anno. Sono accettate non oltre quindici indisponibilità di cui al massimo dieci dal primo luglio al trenta settembre. L'indicazione di una maggiore indisponibilità nel periodo sopra citato o il mancato invio delle indisponibilità può comportare l'automatico inserimento nel ruolo speciale.

La designazione dei Commissari Regionali alle competizioni spetta al CD del GUG.

Criteri di designazione:

per le competizioni internazionali titolate FIA: non vi sono limiti territoriali;

per le altre competizioni: i Commissari devono risiedere, salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG, nella regione e possibilmente nelle province limitrofe a quella in cui si svolge la manifestazione; solo in caso di impossibilità a coprire il servizio alle manifestazioni con Commissari della regione si potrà ricorrere ai Commissari delle regioni limitrofe;

#### D. Uditori

Gli Organizzatori di tutte le gare non titolate FIA hanno l'obbligo di accettare la presenza nei Collegi dei Commissari Sportivi, degli uditori fino ad un massimo di due. Gli uditori non hanno diritto di intervento, di voto, né ad alcun rimborso spese.

Gli stessi devono richiedere agli organizzatori la possibilità di presenziare alla manifestazione con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

In caso di mancata accettazione senza valido motivo, decide inappellabilmente il CD del GUG.

#### E. Obblighi

I Commissari devono espletare almeno tre servizi all'anno.

Il mancato espletamento per due anni consecutivi di tali servizi può comportare automaticamente la cancellazione dall'albo dei Commissari Regionali. In caso di cancellazione, gli interessati possono richiedere, per iscritto al CD del GUG l'inserimento negli Albi provinciali.

Se la domanda è accolta, all'interessato viene comunicata la o le categorie per le quali è abilitato.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i Commissari devono inviare alle Delegazioni Regionali gli attestati

relativi all'attività svolta durante l'anno. Il mancato invio è considerato come ammissione di mancata attività.

#### F. Trasferimenti

In caso di richiesta di cambio di regione, non collegata al cambio di residenza, decide inappellabilmente il CD del GUG, sentiti le delegazioni Provinciali e/o Regionali interessate.

#### G. Riunione annuale

Ogni anno, all'inizio della stagione agonistica, ciascun Delegato Regionale deve indire una riunione per discutere i problemi della utilizzazione degli Ufficiali di Gara. Delle riunioni deve essere informato tempestivamente il CD del GUG che può delegare a parteciparvi un proprio componente.

Dopo la riunione il Delegato regionale deve redigere un verbale da inviare al CD del GUG.

#### H- Corsi di aggiornamento

I corsi di aggiornamento, da tenersi secondo le esigenze, sono indetti ed organizzati dalle Delegazioni Regionali o direttamente dal GUG, che provvederà inoltre alla nomina dei docenti.

#### I) Classificazioni

I Commissari Regionali Sportivi e Tecnici, in ruolo ordinario sono così classificati:

“Ca”: abilitati per il settore auto

“Ck”: abilitati per il settore kart.

### **ARTICOLO 15 - UFFICIALI DI GARA NAZIONALI**

Gli Ufficiali di Gara Nazionali sono compresi in un Albo Nazionale tenuto ed aggiornato annualmente dal GUG e sono distinti nelle seguenti categorie e specialità:

#### a) Direttori di Gara

auto

karting

#### b) Commissari Sportivi

auto

karting

#### c) Commissari Tecnici

auto

karting.

Una specialità non esclude l'altra.

#### A. Commissari Sportivi e Tecnici Nazionali

Per il passaggio alla qualifica di Nazionale, il candidato deve essere in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore (indirizzo giuridico per gli sportivi e scientifico per i tecnici) e preferibilmente laurea; è previsto un esame per la cui ammissione deve dimostrare di conoscere la lingua inglese e -salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG - occorre essere titolare di licenza di Commissario Regionale da almeno tre anni e documentare di essere stato componente del Collegio o dello Staff in almeno quindici gare con la qualifica per la quale si chiede il passaggio a Nazionale.

Viene prevista la qualifica di Commissario Tirocinante esclusivamente per laureati e laureandi in giurisprudenza o ingegneria, con età massima trenta anni, i quali, dopo aver espletato servizi in un anno ad almeno otto gare, potranno partecipare agli esami per Commissario Nazionale (art. 16).

Sulla base delle effettive esigenze, il CD del GUG indice periodicamente gli esami per il passaggio all'Albo Nazionale.

Gli interessati devono far pervenire alla Segreteria del GUG, tramite le Delegazioni Regionali, la domanda di ammissione corredata dal curriculum sportivo e professionale.

Il CD del GUG, valutati i requisiti, deciderà inappellabilmente circa l'ammissibilità agli esami.

Il candidato deve anche effettuare, a proprie spese, nell'arco di dodici mesi, tre affiancamenti con tre

Commissari Nazionali diversi, all'uopo incaricati dal CD del GUG. I candidati devono ottenere almeno tre giudizi positivi. In caso di un solo giudizio negativo, il CD del GUG potrà far effettuare un quarto affiancamento che dovrà essere positivo.

È facoltà del CD del GUG programmare e far effettuare tutti gli affiancamenti prima o dopo l'esame.

#### B. Commissari Sportivi Nazionali

Per ottenere la qualifica di Nazionale è previsto - salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG - un esame così strutturato:

fase uno: prova scritta sull'ordinamento generale dello Sport Automobilistico e sulla regolamentazione sportiva nazionale ed internazionale;

fase due: casistica con relativa stesura di documentazione e colloquio finale.

Sono ammessi alla fase due i candidati che hanno superato la fase uno secondo il regolamento degli esami.

Il CD del GUG nominerà di volta in volta le commissioni esaminatrici.

#### C. Commissari Tecnici Nazionali

Per ottenere la qualifica di Nazionale è previsto - salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG - un esame così strutturato:

fase uno: prova scritta sull'ordinamento generale dello Sport Automobilistico e sulla regolamentazione tecnica nazionale ed internazionale;

fase due casistica con relativa stesura di documentazione, prova pratica, colloquio finale.

Sono ammessi alla fase due i candidati che hanno superato la fase uno, secondo il regolamento degli esami.

Il CD del GUG nominerà di volta in volta le commissioni esaminatrici.

#### D. Classificazioni

I Commissari Nazionali in ruolo ordinario sono così classificati:

Elenco : "Aa" o Ak Commissari Sportivi e Tecnici segnalati da ACI – su proposta del GUG - alla FIA/CIK, per designazioni da parte della FIA/CIK in gare internazionali titolate FIA/CIK.

Elenco : "Ba" o "Bk": tutti gli altri Commissari.

L'appartenenza all'elenco "Aa" o "Ak" non è da ritenersi definitiva, in quanto potrà essere periodicamente aggiornato.

#### E. Proposte per il conferimento deleghe

Ogni anno, il CD del GUG propone le deleghe al Presidente dell'ACI.

I Commissari devono inviare alla Segreteria del GUG, nei modi e nei termini stabiliti dal CD le proprie indisponibilità relative all'intero anno. Sono accettate non oltre quindici indisponibilità di cui al massimo dieci dal primo luglio al trenta settembre. L'indicazione di una maggiore indisponibilità nel periodo sopra citato o il mancato invio delle indisponibilità può comportare l'automatico inserimento nel ruolo speciale per quell'anno.

I Commissari che espletano anche funzioni nell'ambito della ACI devono informarne il CD del GUG in sede di comunicazione delle indisponibilità. All'atto del conferimento delle deleghe possono essere assegnate le cosiddette date a disposizione, che possono essere utilizzate dalla Segreteria del GUG per eventuali sostituzioni. Il Commissario interessato deve rimanere a disposizione fino a tutto il giovedì antecedente la gara. La non accettazione equivale a tutti gli effetti alla rinuncia ad una delega.

I Commissari devono espletare in un anno almeno tre deleghe; qualora per due anni consecutivi tale condizione non venga rispettata, il CD del GUG può proporre al Presidente dell'ACI la perdita della qualifica di Nazionale. Non rientrano in questo caso i Commissari che, chiamati a rivestire incarichi in seno agli organi o organismi dell'ACI, hanno rinunciato alle deleghe.

La rinuncia ad una delega non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, può comportare il deferimento al CD del GUG.

Ai Commissari Nazionali che dovessero decidere in un anno di seguire, su richiesta delle case costruttrici o di organismi equivalenti, trofei di marca o gare assimilabili potranno essere assegnati di volta in volta incarichi, limitatamente a gare ove non ci sia, ad insindacabile giudizio del CD, conflitto di interessi. A carico di coloro che non dovessero comunicare formalmente al GUG tale loro impegno, saranno adottati provvedimenti disciplinari su proposta del CD del GUG.

#### F. Rinunce alle deleghe

Le deleghe assegnate dal Presidente dell'ACI sono considerate automaticamente accettate, salvo diversa comunicazione da parte del destinatario con lettera raccomandata o fax o telegramma o e-mail da far pervenire alla Segreteria del GUG entro dieci giorni dal ricevimento. L'eventuale rinuncia nel corso dell'anno, deve essere comunicata per raccomandata o fax o telegramma o e-mail alla Segreteria del GUG, debitamente motivata.

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta il deferimento al GUG.

#### G. Norme di procedura operativa

Il Collegio dei Commissari Sportivi deve riunirsi almeno mezz'ora prima dell'inizio delle verifiche ante-gara, fatta eccezione per le gare titolate FIA.

Il Commissario Sportivo Delegato, cui spetta la funzione di Presidente del Collegio, deve predisporre il calendario ed il programma delle riunioni che deve far pervenire all'Organizzatore, in tempo utile, affinché questi possa renderlo noto. Il programma ed il calendario devono essere approvati e/o modificati, nella riunione di insediamento del Collegio.

Il Commissario Sportivo Delegato deve verificare se l'organico degli Ufficiali di Gara in servizio è conforme a quello previsto dal RPG approvato o da eventuali circolari informative. In difetto, deve provvedere agli opportuni aggiustamenti.

Il Commissario Sportivo Delegato, nella riunione di insediamento del Collegio, deve verificare la validità delle licenze degli aventi diritto a partecipare alle riunioni del Collegio stesso ed accertarsi che l'Organizzatore abbia verificato, direttamente o attraverso il Direttore di Gara, la validità delle licenze di tutti gli Ufficiali di Gara in servizio nella manifestazione come da dichiarazione prevista dal R.P.G. e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente Organizzatore. Dovrà essere redatto un unico verbale. In ogni caso, indipendentemente da quanto previsto, un Collegio può operare anche se composto da solo due Commissari Sportivi.

#### H. Direttori di Gara

Sono Ufficiali di Gara abilitati a svolgere le funzioni loro attribuite.

I Direttori di Gara auto sono abilitati per specialità:

- a) velocità in circuito;
- b) velocità in salita;
- c) rally;
- d) kart.

I Direttori di Gara auto di cui alle precedenti specialità (a, b, c), possono dirigere anche le competizioni dei settori Slalom, Off Road (Formula Challenge, Velocità su Ghiaccio, Velocità su Terra), Regolarità, Fuoristrada, Accelerazione, Drifting.

I Direttori di Gara in ruolo ordinario sono così classificati:

Elenco "Aa" o "Ak": abilitati per dirigere gare internazionali titolate FIA/CIK.

Elenco "Ba" o "Bk": tutti gli altri Direttori.

Quest'ultimi possono anche dirigere le competizioni internazionali non titolate FIA.

I Direttori di Gara possono dirigere tutte le competizioni nazionali ed internazionali non titolate FIA; per le gare valide per una titolazione (campionato, trofeo, coppa) FIA è necessaria una specifica abilitazione come precisato nei successivi punti.

Possono candidarsi a sostenere l'esame di Direttore di Gara tutti gli Ufficiali di Gara, compresi quelli karting, aventi - salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG - almeno tre anni di

attività effettiva ed in possesso del diploma di scuola media superiore.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria del GUG, tramite il Delegato Regionale, la domanda di ammissione corredata di curriculum sportivo. Il CD, valutato il curriculum, deciderà inappellabilmente circa l'ammissione agli esami.

Per l'ammissione all'esame è condizione indispensabile la partecipazione, da richiedersi direttamente agli Organizzatori, come allievo ad almeno quattro gare non titolate FIA/CIK, dirette da persone diverse, per ciascuna specialità richiesta nei dodici mesi precedenti l'esame stesso. Tale partecipazione dovrà essere autorizzata dal GUG; pertanto sarà cura del candidato comunicare preventivamente e con almeno trenta giorni di anticipo, al GUG le gare a cui intende partecipare come allievo ed i nominativi dei Direttori di Gara delle stesse. La partecipazione dovrà essere certificata dal Direttore della gara prescelta con apposita dichiarazione. Per ogni competizione il Direttore di Gara può accettare e seguire un solo allievo.

A completamento della documentazione richiesta per l'ammissione all'esame, il candidato dovrà presentare una dichiarazione di uno o più Organizzatori che si impegnano a far dirigere allo stesso almeno due gare per ciascuna specialità richiesta entro dodici mesi dalla data della nomina.

Il programma d'esame è - salvo eccezioni che saranno valutate caso per caso dal CD del GUG - così articolato:

fase uno: domande scritte sul RSN e relative Appendici

fase due: domande scritte sulla specialità scelta, stesura di documentazione e colloquio finale.

I candidati, che avendo superato l'esame fossero dichiarati idonei, sono proposti al Presidente dell'ACI per la nomina.

Spetta al neo Direttore di Gara confermare preventivamente al GUG le competizioni che dirigerà, come precedentemente precisato.

Il CD del GUG potrà controllare tramite un suo componente o un altro Ufficiale di Gara all'uopo designato, il comportamento del neo Direttore di Gara durante la direzione delle due gare di cui al comma precedente.

In caso di giudizio negativo o di mancata direzione delle due gare nei termini previsti, la qualifica sarà inappellabilmente revocata. Per l'abilitazione nella specialità velocità in circuito, il GUG può stabilire un programma d'esame specifico.

La richiesta per ottenere l'abilitazione a dirigere gare titolate FIA deve essere presentata al GUG dai Direttori di Gara in possesso dei seguenti requisiti, unitamente alla relativa documentazione comprovante gli stessi:

aver diretto negli ultimi tre anni almeno dodici gare della specialità per cui sono abilitati e per la quale si richiede l'abilitazione (circuito, salita, rally, karting);

aver partecipato ad almeno quattro gare come Direttore di Gara Aggiunto in competizioni titolate FIA o CIK;

non essere incorso nel periodo di cui sopra in alcun provvedimento disciplinare o di censura  
conoscenza della lingua inglese.

Il CD del GUG valuterà inappellabilmente la congruità della richiesta sulla scorta del curriculum sportivo dell'interessato.

I Direttori di Gara abilitati a dirigere le gare FIA/CIK devono partecipare al Seminario annuale di aggiornamento organizzato dal GUG e/o dalla FIA/CIK. La mancata partecipazione, non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, comporta la perdita dell'abilitazione.

Ai soli fini dell'elettorato attivo e passivo per la composizione e rinnovo del CD del GUG, i Direttori di Gara con l'abilitazione a dirigere le gare titolate FIA, vengono assimilati agli Ufficiali di Gara nazionali.

La qualifica di Direttore di Gara può essere revocata, ad insindacabile giudizio del CD del GUG, qualora non si eserciti la funzione almeno due volte all'anno per due anni consecutivi. Si riconosce come attività svolta ai fini del mantenimento della qualifica, anche la partecipazione ad una gara in qualità di Direttore di Gara aggiunto.

Il Direttore di Gara aggiunto deve essere designato nella specialità per cui è abilitato e svolge funzioni di supporto al Direttore di Gara titolare. Nelle gare titolate FIA l'aggiunto può essere designato anche tra i

Direttori di Gara senza abilitazione per tali gare.

Al termine di ogni stagione ed entro il 31 dicembre i Direttori di Gara devono inviare alla Segreteria del GUG l'elenco delle competizioni che hanno diretto. Il mancato inoltro di tale elenco è considerato come ammissione di mancata attività.

Gli unici Direttori di Gara sono quelli inseriti, con le varie specializzazioni, negli elenchi pubblicati annualmente.

#### **ARTICOLO 16 – UFFICIALI DI GARA TIROCINANTI**

Viene istituita la categoria di Commissari di Gara Tirocinanti esclusivamente per laureandi in giurisprudenza o ingegneria, con età massima trenta anni; il relativo Albo Nazionale è tenuto ed aggiornato annualmente dal GUG e sono distinti nelle seguenti categorie e specialità:

a) Commissari Sportivi

auto

kart

b) Commissari Tecnici

auto

kart.

A. Classificazioni

I Commissari Tirocinanti sono così classificati:

Elenco "CSTa", "CTTa", "CSTk", "CTTk": Commissari Sportivi e Tecnici Tirocinanti settore auto o settore kart.

Il Commissario Tirocinante, dopo aver effettuato l'anno di tirocinio ed espletato nell'anno successivo con la qualifica di CSC o CTC servizi in almeno otto gare, potrà partecipare agli esami per Commissario Nazionale.





**ELABORAZIONE IMPIANTI FRENANTI PER USO STRADALE E DA  
COMPETIZIONE SU QUALSIASI MODELLO DI AUTO E MOTO**

**KIT DI  
TRASFORMAZIONE**



Via sabatelli 33 - 23868 Valmadrera (LC)  
Tel. 0341 201651  
info@centertecnofreno.it  
www.centertecnofreno.it

## CAP. II

### ASSOCIAZIONI UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI .

In ogni Provincia gli Ufficiali di Gara Provinciali possono riunirsi in una o più Associazioni per i fini di cui all'art 2 della Bozza di Statuto di seguito riportata. Per essere riconosciuta ad ottenere la specifica licenza, le Associazioni devono presentare al GUG la seguente documentazione: atto costitutivo autentificato o in alternativa registrato; statuto conforme alle specifiche norme di legge, ai regolamenti degli organi sportivi dell'ACI e del CONI, le Associazioni possono comunque far riferimento alla bozza dello Statuto più sotto riportato; elenco nominativo di almeno 30 Ufficiali di Gara Provinciali aderenti alla stessa Associazione; darsi una denominazione diversa da quelle delle Associazioni già esistenti e riconosciute. Le Associazioni non possono inoltre utilizzare per la loro denominazione il termine "Gruppo" ed inserire il logo del GUG su tutti i loro stampati e loro comunicazioni.

#### Atto Costitutivo di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Nell'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Si sono costituiti i Sigg.ri

- COGNOME E NOME
- Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_
  
- Via/Piazza \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_
  
- COGNOME E NOME
- Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_
  
- Via/Piazza \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_
  
- C.F. \_\_\_\_\_

(Almeno 30 Ufficiali di gara iscritti per il riconoscimento )

#### Premesso che

- I sigg.ri come sopra costituiti sono tutti Ufficiali di Gara Provinciali licenziati ACI
- I sigg.ri come sopra costituiti sono tutti soci dell'AC \_\_\_\_\_
  
- I sigg.ri come sopra costituiti sono intenzionati a redigere un atto costitutivo e statuto di una propria associazione Sportiva Dilettantistica tra Ufficiali di Gara Provinciali così come indicato dalle norme dell'ACI

**Tutto ciò premesso**

- i sigg.ri come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1)** E' costituita tra i comparenti un'Associazione Sportiva Dilettantistica

denominata \_\_\_\_\_

Ufficiali di Gara A.C. \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_

**Art.2)** L'Associazione è basata sul principio del mutuo soccorso, è volta in generale verso l'attività sportiva ed è senza fini di lucro, sindacali o di rappresentanza in Organismi, in particolare la sua missione, nell'ambito dello sport automobilistico, è quella di migliorare la preparazione, la reciproca conoscenza e l'organizzazione dei suoi soci ed a migliorarne la reperibilità.

**Art.3)** L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto, nei regolamenti ACI e CONI e dalle norme del Codice Civile.

**Art.4)** La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente dell'Associazione.

**Art.5)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre Consiglieri eletti nell'ambito dei soci iscritti, i quali durano in carica per la durata del quadriennio coincidente con quello degli altri organi sportivi ACI e possono essere rieletti.

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i qui costituiti signori:

\_\_\_\_\_ Presidente

\_\_\_\_\_ Vice Presidente

\_\_\_\_\_ Segretario

**BOZZA STATUTO  
DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
TRA UFFICIALI DI GARA**

**Art. 1**

Denominazione, sede e durata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36,37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro Ufficiali di gara licenziati dell'Albo dell'Automobile Club....., denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica.....

L'Associazione ha sede in

.....Via.....nr.....;

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale nelle gare autorizzate dall'ACI e secondo i criteri di designazione previsti dal Regolamento Ufficiali di Gara.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**Art. 2.**

Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro, sindacali o di rappresentanza in altri organismi; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. L'associazione si propone quale scopo principale la collaborazione con l'Automobile Club di cui all'art. 1, finalizzata all'aggregazione degli Ufficiali di gara necessari per i servizi richiesti in occasione delle gare, alla formazione ed alla convocazione degli stessi, nonché all'organizzazione delle trasferte. L'associazione si propone anche la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle discipline sportive automobilistiche fornendo il necessario supporto tecnico degli ufficiali di gara in diretta collaborazione con l'ACI.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo dei propri associati, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento all'attività di ufficiale di gara; il tutto nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli organi sportivi dell'ACI.

L'associazione è affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale ACI il cui Statuto, Regolamento Nazionale Sportivo e relative Appendici, si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri associati e collaboratori. L'associazione si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee all'esercizio della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport automobilistico in genere;

istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, compresi corsi di aggiornamento per i propri associati;

promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva automobilistica;  
pubblicare, previo benestare del GUG, riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;  
aprire un sito Internet.

### **Art. 3.**

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:  
quote associative ordinarie;  
quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;  
donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;  
erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;  
entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;  
entrate derivanti da attività commerciali e produttive;  
entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;  
entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni aventi come tema lo sport automobilistico;  
rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;  
locazione o affitto di beni mobili e immobili;  
ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4.**

Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli Ufficiali di gara provinciali dell'albo dell'Automobile Club di cui all'art. 1, titolari di licenza ACI, che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

di voler partecipare alla vita associativa;  
di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme interne che ne regolano l'attività; di rispettare lo statuto e le norme stabilite dall'ACI;  
di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

L'appartenenza all'Associazione è condizionata dal rinnovo annuale della licenza ACI di Ufficiale di gara; la perdita della licenza comporta automaticamente la perdita della qualifica di associato.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da Consiglio

Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:  
per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;  
per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;  
per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:  
inadempienza agli obblighi del presente Statuto;  
inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;  
inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione sportiva ACI;  
inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;  
perdita della licenza ACI di Ufficiale di gara;  
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;  
condotta contraria alle attività dell'Associazione;  
quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

#### **Art. 5.**

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione  
e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;  
di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;  
di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;  
di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;  
di frequentare i locali dell'Associazione e usare le relative strutture, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno;  
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati a:

osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;  
osservare le norme stabilite dalla Federazione sportiva ACI;  
osservare le norme e le direttive del CONI;  
pagare la quota associativa;  
svolgere le attività preventivamente concordate;  
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;  
pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;  
utilizzare correttamente le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

#### **Art. 6.**

Emblema

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione.

#### **Art. 7.**

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

#### **Art. 8.**

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

l'organo di controllo, qualora istituito.

#### **Art. 9.**

Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il rinnovo della licenza di Ufficiale di gara e con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea ordinaria annuale potranno essere invitati, come uditori, il Delegato/Fiduciario regionale e il Delegato/Fiduciario provinciale dell'AC di cui all'art.1.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato oppure è reso pubblico con forme idonee a garantire un'adeguata informazione ai soggetti interessati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci; in entrambi i casi, la convocazione deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

#### **Art. 10.**

## Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre consiglieri, eletti dall'Assemblea. In caso di parità di voto prevale il Socio avente maggior anzianità nell'Associazione. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio coincidente con quello degli altri organi sportivi ACI ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione Sportiva ACI.

La decadenza dalla qualifica di Socio comporta automaticamente anche quella di Componente del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o di dimissioni dei singoli Consiglieri si procede a nuove elezioni per la loro sostituzione secondo quanto previsto nel presente articolo ed il Consigliere neo eletto resterà in carica fino al termine naturale del mandato dell'intero Consiglio.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

### **Art. 11.**

#### Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico. Il Presidente nomina il Vicepresidente ed il Segretario all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.



Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

#### **Art. 12.**

##### Segretario

Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza ed degli atti di funzionamento dell'Associazione; mantiene aggiornato l'elenco dei Soci; provvede alla tenuta dei libri contabili; redige tutti gli atti da sottoporre alla firma del Presidente; collabora con quest'ultimo e con il Vicepresidente nello svolgimento dei loro compiti.

#### **Art. 13.**

##### Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, ovvero qualora lo richiedano specifiche norme, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a secondo delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente del collegio. Il Revisore Contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

L Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

#### **Art. 14.**

##### Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 15.**

##### Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 16.**

Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

**Art. 17.**

Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

**Art. 18.**

Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinaria delibera  
sullo scioglimento dell'Associazione;  
sulla nomina del liquidatore;

sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. Analogamente la richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla Federazione Sportiva Nazionale ACI o dal CONI.

**Art. 19.**

Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.



